



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza N. 46
Data di registrazione 12/03/2024

OGGETTO: **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AREA RICOMPRESA
TRA LE VIE RONCHI; BECCARIA; GIOIA E VASARI**

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Vista la propria Ordinanza n. 221 del 09.12.2022 con la quale il passaggio a livello al km 60+ 473 della linea ferroviaria Venezia- Trieste è stato definitivamente chiuso;

Dato atto degli accordi intercorsi tra RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Dirigente dell'Area Tecnica di questo Comune con i quali, terminati i lavori di realizzazione del sottopasso in corrispondenza ed in sostituzione del passaggio a livello situato alla progressiva ferroviaria Km 60+473 linea Venezia – Trieste, è stata concordato che lo stesso può essere aperto al pubblico transito veicolare, così come le opere stradali accessorie effettuate, sempre da RFI, nelle adiacenti vie Ronchi; Beccaria; Gioia e Vasari, a far data dal 14 marzo 2024;

Considerato che con la sottoscrizione di apposito verbale tra le parti le opere entreranno a far parte del patrimonio comunale;

Accertato che la segnaletica verticale e orizzontale è conforme a quanto prescritto dal Codice della Strada;

Ritenuto pertanto di dover regolamentare la nuova viabilità realizzata e ormai fruibile nell'area di circolazione ricompresa tra le vie Ronchi; Beccaria; Gioia e Vasari;

Visto l'Art. 3 del D.Leg.vo 30.04.92, n. 285, Codice della Strada, che detta l'esatta definizione di Pista Ciclabile e gli Artt.190 e 182 del succitato D.Leg.vo, regolamentati dagli Artt. 146 e 377 del Regolamento di esecuzione, che disciplinano la circolazione dei velocipedi e dei pedoni;

Visto il decreto n. 1 del 22.01.2024 con cui il Commissario Straordinario ha attribuito al sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile l'incarico ex art. 110 c. 1 Tuel 267/2000 e art. 19, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 di dirigente della Polizia Locale e Protezione Civile, Area Vigilanza;

Visto l'art. 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Dal 14 marzo 2024, non appena saranno terminate le attività di apertura della nuova viabilità meglio descritta in premessa, in via Ronchi, in corrispondenza del sottopasso realizzato sotto la ferrovia di cui alla progressiva ferroviaria Km 60+473 della linea Venezia - Trieste, è consentito il transito nei due sensi di marcia a tutti i veicoli di *altezza inferiore ai 3,60m*;

Il tratto di via Ronchi parallelo al sottopasso ferroviario, a partire dal civico 24, è *Strada Senza Uscita*;

In via Ronchi è istituito un *percorso ciclopedonale promiscuo* che, partendo dal civico 26 e superando entrambi i sottopassi (ferroviario e sottostante la Tangenziale di Variante “di Portogruaro” alla Strada Statale 14), giunge fino al limitare del fosso limitrofo la circolazione nei percorsi ciclabili e pedonali ai sensi del Codice della Strada è riservata alle sole biciclette e pedoni: i ciclisti ed i pedoni, nei tratti nei quali sono istituiti percorsi ciclopedonali, devono obbligatoriamente circolare sugli spazi ad essi destinati, ai sensi degli Artt. 182 e 190 del Codice della Strada; ove il percorso a loro destinato si interrompa i conducenti di velocipedi e i pedoni devono usare la massima prudenza e cautela immettendosi nelle carreggiate a traffico veicolare o attraversando le stesse, evitando improvvisi cambiamenti di direzione ed assicurandosi che venga concessa loro la precedenza sugli attraversamenti ciclabili e/o pedonali;

I veicoli in uscita dal carraio esistente nel tratto chiuso di via Ronchi, pertinenza dello stabile di cui al civico 3 di via Gioia, hanno *l’obbligo di svoltare a destra* verso via Gioia;

In via Gioia, strada a doppio senso di marcia, il *Senso è Vietato* in uscita in corrispondenza dell’intersezione con via Ronchi;

In via Vasari, strada a doppio senso di marcia, il *Senso è Vietato* in entrata all’intersezione con via Ronchi;

In via Beccaria i veicoli hanno l’obbligo di *Dare la Precedenza* svoltando verso destra, mentre hanno l’obbligo di *Fermarsi e Dare la Precedenza* proseguendo dritti verso via Meucci ovvero svoltando a sinistra verso i sottopassi;

Nell’area di cui all’oggetto, nei luoghi maggiormente idonei ed in sicurezza per l’utenza, sono istituiti degli *attraversamenti pedonali* ovvero, se a congiunzione del percorso ciclopedonale, *ciclopedonali*;

La presente ordinanza è emessa ai soli sensi del Codice della Strada per la tutela della circolazione stradale;

Spetta agli Organi di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all’art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.

La presente Ordinanza, che revoca i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastino con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio *on-line* ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla

pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

**Il Responsabile Area Vigilanza
Poles Thomas / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*